*Il diniego denunciato dall'associazione Camere penali del capoluogo lombardo*

# A Milano no al riesame via Pec

## *Vietato il deposito telematico concesso dal dl Ristori*

DI MICHELE DAMIANI

La sezione Riesame del tribunale di Milano riterrà inammissibili tutte le impugnazioni presentate a mezzo Pec. Questo nonostante il decreto Ristori 1 consenta il deposito via Pec di questi atti. A darne notizia l'associazione Camera penale di Milano. «Nel corso di una riunione del comitato misto», si legge nella nota dell'associazione, «il presidente delegato del tribunale di Milano Fabio Roia ci ha comunicato che la sezione Riesame ritiene inammissibili tutte le impugnazioni presentate tramite Pec. Ciò in forza della interpretazione che i giudici della sezione Riesame danno oggi alla normativa esistente, anche sulla base di una ultima decisione della Cassazione (Cass. pen. sez. I, c.c. 3.11.2020 n. 2840/2020). Dal canto nostro riteniamo errata l'interpretazione del tribunale del Riesame di Milano, in quanto l'attuale art. 24 dl 137/2020 (decreto Ristori 1) prevede che sia consentito il deposito via Pec di tutti gli atti comunque denominati diversi da alcuni espressamente richiamati nella norma appena citata (fra cui non rientrano le istanze di riesame e gli atti di impugnazione)». Come si legge nella nota diffusa dall'associazione di avvocati, inoltre, la decisione della Cassazione richiamata quale orientamento a cui conformarsi è superata dall'emissione del decreto ministeriale del 9/11/2020, che indica quali siano le Pec a cui trasmettere gli atti, nonché quali siano le modalità di formazione degli atti digitali. «L'interpretazione assunta dal tribunale del Riesame ci preoccupa moltissimo: sembra trasmettere la volontà (isolata, ci auguriamo) di non procedere verso la informatizzazione del deposito degli atti da parte dei difensori. Nemmeno in un momento di grossa tensione sanitaria». Vista questa decisione, gli avvocati a Milano dovranno presentarsi, per ora, al tribunale del Riesame per non veder dichiarata inammissibile la loro impugnazione. «Naturalmente non è pensabile, infatti, confidare nell'intervento ortopedico – probabile, ma certamente tardivo – della Corte di cassazione che dichiari errata la declaratoria di inammissibilità», conclude la nota di Camera penale di Milano.



Il tribunale di Milano

«Sul punto non si tratta di interpretare ma di applicare la norma», è il commento fatto ad ItaliaOggi da Alberto Vigani, componente dell'ufficio legislativo di Movimento forense e consigliere del Coa di Venezia. «Il disposto del comma 4 dell'art. 24 dl 137/2020, infatti, è chiaro e stabilisce che per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi Pec degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio. Dato per pacifico», conclude Vigani, «che gli atti di cui ai commi 1 e 2 sono quelli di cui all'art 415 bis cpp (o altri non ancora indicati) è palese la natura di norma residuale e di chiusura del comma 4, che consente il deposito a mezzo Pec di tutti gli atti e istanze, senza distinzione, con valore legale. La norma si pone evidentemente come norma speciale che va a derogare quella generale, che prevederebbe il deposito di atto cartaceo. Come al solito, a risolvere i disservizi della giustizia italiana dovranno provvedere gli avvocati con il loro lavoro».

© Riproduzione riservata

## *Sicilia, aiuti bassi alle pmi e nessuno ai professionisti*

**Professionisti siciliani esclusi dagli aiuti. Anche se non va meglio per le pmi; dopo molte problematiche per la fruizione del bonus con il portale dedicato andato più volte in tilt, il ricalcolo dei contributi ha abbassato di molto le prime stime diffuse dai rappresentanti della regione: a circa 60 mila piccole e medie imprese, infatti, sono andati 2.000 euro. È la denuncia fatta da Daniele Virgillito, rappresentante di Confprofessioni Sicilia.**

**«Dopo l'annuncio in pompa magna», le parole di Virgillito, "l'attesa estenuante del ristoro economico per tantissime Pmi, la débâcle tecnologica, il flop del click day e la riapertura delle domande, arriva il ricalcolo dei contributi. Duemila euro per 60 mila istanze: una cifra, quella erogata dalla regione per dare un sostegno agli imprenditori siciliani, che risuona come una beffa in un momento in cui c'è davvero poco da ridere».**

**Secondo Confprofessioni Sicilia, sarebbe stato opportuno «cristallizzare» le domande ricevute e assicurare «proporzionalità» rispetto all'erogazione degli indennizzi, «ma nessuno di questi ragionevoli impegni è stato mantenuto», continua Virgillito, «ogni singolo beneficiario, indipendentemente dalla dimensione dell'impresa, dal volume d'affari, dalle perdite subite, dalla filiera di appartenenza riceverà, ahinoi, una mancetta standardizzata da una mera frazione aritmetica. Una goccia sprecata per l'assenza di criteri metodologicamente e operativamente corretti che avrebbero dovuto essere pensati, sin dall'inizio, non per premiare il dito più veloce ma per ristorare «proporzionalmente» le imprese maggiormente colpite dalla pandemia. E invece», conclude Virgillito, «in questa pioggia di bonus, ai liberi professionisti viene ancora negata la possibilità di partecipare al Bonus Sicilia: migliaia di Partite iva, figlie di un Dio minore, restano abbandonate. Incoraggiamo quindi il governo siciliano a effettuare un cambio di paradigma che orienti le agevolazioni sui cluster di imprese e professionisti che hanno subìto maggiori e concreti danni dal Covid19 e che avranno presumibilmente tempi di rigenerazione del cash flow più lunghi».**

© Riproduzione riservata


